

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 16.12.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015



Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) -Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) -Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Nuovo art. 183 bis c.p.c.: tendenziale uniformazione dei riti. L'attore deve allegare nell'atto introduttivo tutti i profili astrattamente deducibili.

Con l'introduzione dell'art. 183 bis c.p.c., l'Ordinamento ha predisposto uno strumento idoneo ad accorciare i tempi (e, di conseguenza, i numeri) della giustizia che postula l'eliminazione della dialettica scritta successiva alla prima udienza, almeno per come strutturata dall'art. 183 comma VI c.p.c..

Senza arrivare a sostenere che l'art. 183 bis c.p.c. esclude la modifica della domanda, pare potersi dire che la norma indichi un favor per la tendenziale uniformazione dei riti in punto di definizione del thema decidendum e del thema probandum già nella fase introduttiva, sulla falsariga del rito del lavoro, almeno con riferimento a ciò che in quella fase è già obiettivamente deducibile.

In altri termini, la possibilità accordata al giudice di trasformare il rito ordinario in rito sommario di cognizione dovrebbe indurre le parti (in primo luogo, l'attore) ad allegare nell'atto introduttivo tutti i profili astrattamente deducibili che innervano la sua domanda di giustizia in relazione alla vicenda sostanziale che costituirà lo sfondo del thema decidendum. Vero è che la norma prevede l'instaurazione di un "previo contraddittorio", ma è evidente che consentire sempre e in via di principio una modifica della domanda in prima udienza con la conseguente necessità per il convenuto di controdedurre implica, nella migliore delle ipotesi, almeno una successiva valutazione del giudice in ordine al se procedere comunque al mutamento di rito, rischiando di vanificare la portata accelerativa della nuova norma.

Tribunale di Modena, sentenza del 9.9.2015

...omissis...

xxxxx. si oppongono al decreto n. 2187/2010 con cui il Tribunale di Modena ha ingiunto loro in solido, in qualità di eredi legittimi di Gxxxxxxxx., di pagare a Axx di xxxxxx. la somma di Euro 51.645,50 oltre interessi e spese in forza di scrittura privata del 2 dicembre 2006.

Gli opponenti eccepiscono:xxxx

- 2) il mancato avveramento della condizione sospensiva di cui alla scrittura privata;
- 3) la rinuncia xxxxxx 7 agosto 2003.

xxxxxx a sostegno della loro pretesa, allegano la scrittura privata del 2 dicembre 2006, contenente riconoscimento di debito, e l'avveramento della condizione in essa prevista.

Pertanto, xxxx. chiedono il rigetto dell'opposizione o in subordine la condanna degli opponenti al pagamento della somma di Euro 51.645,50 oltre interessi, ovvero quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia eventualmente trattenuta a titolo di arricchimento indebito.

L'opposizione è fondata.

Con riferimento alla posizione xxxxx si osserva che, spettando il potere di rappresentanza nella società in accomandita semplice al socio accomandatario, e non risultando in atti elementi che depongano nel senso della presenza di altri accomandatari nella compagine sociale al 2 dicembre 2006, l'aver xxxxxx. anche in qualità di socio (accomandatario) xxx. sia sufficiente a radicare la legittimazione attiva della società predetta nel presente giudizio.

Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la condizione prevista nella scrittura del 2 dicembre 2006 non si sia verificata.

L'interpretazione complessiva della scrittura induce a ritenere che xxxxxxx. si sia riconosciuto debitore per il caso di conclusione dello specifico affare menzionato nelle premesse: la stipula del rogito di compravendita del terreno con xxxx che aveva formulato una proposta di preliminare da intendersi "facente parte e sostanziale" della scrittura privata per cui è causa.

Gli opponenti, che senz'altro erano onerati iure hereditatis, hanno dimostrato il mancato avveramento della condizione allegando la cessione alla diversa società xxx xxxxx

Si consideri, inoltre, che Jxxxxxx. hanno riferito che la fattura emessa da quest'ultimo e non pagata aveva la funzione di "rafforzare la richiesta di mediazione" nei confronti di quella che avrebbe dovuto essere l'altra parte della vendita, cioè l'ing. xxxxxx

Da ciò si desume che l'impegno condizionato assunto da Gxxxx. era relativo all'opera di mediazione prestata dalle altre parti della scrittura privata in vista della stipula del definitivo xxxxx. e non con altri acquirenti. Si rafforza dunque il convincimento per cui il "rogito di compravendita" fosse specificamente quello che ci si attendeva di concludere con xxxx e non uno qualsiasi, non rinvenendosi peraltro nel materiale versato in atti elementi che depongano nel senso di un coinvolgimento degli opposti nelle trattative con Cxxx

In sede di comparsa di risposta, gli attori sostanziali hanno specificato il petitum con la clausola "diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia" e in sede di prima memoria hanno introdotto in subordine una domanda di arricchimento indebito (per Euro 51.645,50 o per la diversa somma ritenuta di giustizia).

I capitoli di prova, non ammessi, relativi agli anticipi che xxxxxxxxx avrebbe effettuato per conto di xxxxxxxxx. appaiono volti a dimostrare la spettanza di somme diverse rispetto a quelle chieste col ricorso per ingiunzione e, in effetti, nella scrittura privata G.D. si impegnava anche a rimborsare a Immobiliare xxxxx. Sas era parte, ciò che sarebbe stato da essa anticipato nell'ambito della vicenda di cui si tratta.

Sotto questo profilo, essendo fissato il momento del rimborso al ricevimento del primo acconto di xxx e non essendosi questo mai verificato, la domanda di arricchimento, sul presupposto dell'effettivo anticipo di somme, avrebbe avuto ragione di essere formulata (seppure per un importo minore rispetto a quello in origine richiesto, non essendosi risolta la specifica attività prodromica alla stipulazione del contratto xxxxxxx in alcun arricchimento, anche in considerazione del fatto che le parti hanno tenuto distinto il debito, condizionato, per Euro 51.645,50 da quello restitutorio per gli anticipi effettuati).

- 1) per un verso, la restituzione degli anticipi non può farsi rientrare nella "diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia" La Nuova Procedura Civile , perché la clausola aggiunta in comparsa di risposta si riferisce, in chiave di precisazione, all'originaria richiesta di Euro 51.645.50 (in altri termini, l'inciso aggiunto in comparsa di risposta vale a calibrare quanto richiesto in forza della lettera b) della scrittura privata);
- 2) per altro verso, la domanda di arricchimento indebito, se la si vuole intendere come domanda nuova, appare tardiva (in quanto formulata nella prima memoria istruttoria e, dunque, neppure recuperabile, in ipotesi, come domanda strettamente consequenziale alle difese degli opponenti, che avrebbe dovuto essere formulata dagli attori sostanziali in comparsa di risposta);
- 3) in ogni caso, almeno ragionando nei termini consueti, l'esame della domanda di arricchimento dovrebbe essere precluso dalla circostanza per cui il fatto generatore dell'arricchimento e del correlativo depauperamento è stato introdotto nella seconda memoria istruttoria, dunque oltre quello che finora si ritiene essere il termine per lo spirare delle preclusioni assertive.

Altra questione è quella relativa all'ammissibilità della domanda di indebito arricchimento, se e nella misura in cui la si voglia intendere come domanda modificata

- Il Tribunale non ignora che, con sentenza n. 12310/2015, le SS.UU. hanno affermato i sequenti principi:
- 1) la non sovrapponibilità del tema dell'individuazione della domanda (incentrata sull'elemento soggettivo delle parti e sugli elementi oggettivi del petitum e della causa petendi) con il tema della sua modificabilità, da cui segue la revisione critica del principio secondo cui deve ritenersi inammissibile la modifica che incida su uno degli elementi identificativi obiettivi;
- 2) l'esistenza di un margine ampio di modificabilità della domanda nel segmento processuale intercorrente tra l'atto introduttivo e la prima udienza compresa, ricavabile dall'art. 189 c.p.c. nella parte in cui stabilisce che le conclusioni vengono precisate nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183
- 3) l'inesistenza di un divieto di modificazione degli elementi obiettivi della domanda (anche in considerazione dello scarso valore definitorio della distinzione tra emendatio libelli, finora ritenuta ammissibile, e mutatio libelli, finora ritenuta inammissibile, dal momento che se ciò che è lecito fare è soltanto la mera precisazione ovvero la diversa qualificazione giuridica del fatto si finirebbe per ammettere ciò che è sempre stato pacificamente ammesso, mentre resta ancora bisognoso di essere riempito di significato il concetto di domanda modificata di cui all'art. 183 c.p.c. che, soltanto se avulso dalle strette maglie interpretative

sottoposte a critica, appare giustificare la previsione del triplice termine di cui al sesto comma del medesimo articolo).

In conclusione, secondo le SS.UU., "la vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate -in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse- e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate -eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali-, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di altematività".

Le SS.UU. argomentano anche sulla necessità di veicolare nel processo "tutti i vari aspetti e le possibili ricadute della medesima vicenda sostanziale ed esistenziale" a cui si colleghi la domanda modificata, "regola sicuramente ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo, ma soprattutto se si considera in particolare che, come sopra evidenziato, la domanda modificata si presenta certamente connessa a quella originaria quanto meno per "alternatività", rappresentando quella che, a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite".

Altro passaggio significativo della pronuncia in esame è quello per cui "neppure può ritenersi che una simile interpretazione della portata della modificazione ammessa la La Nuova Procedura Civile "sorprendere" controparte ovvero mortificarne potenzialità difensive perché: l'eventuale modifica avviene sempre in riferimento e connessione alla medesima vicenda sostanziale in relazione alla quale la parte è stata chiamata in giudizio; la parte sa che una simile modifica potrebbe intervenire a norma della disciplina processuale vigente, sicché non si trova rispetto ad essa come dinanzi alla domanda iniziale; alla suddetta parte è in ogni caso assegnato un congruo termine per potersi difendere e controdedurre anche sul piano probatorio". Il Tribunale ritiene che, a seguire fino in fondo il ragionamento delle SS.UU., la domanda modificata alternativa dovrebbe essere ritenuta ammissibile anche laddove non si sostituisca in senso stretto ma "affianchi", in quanto svolta in subordine, la domanda principale, perché non si intravede alcuna delle controindicazioni già escluse dalle SS.UU. per quanto riguarda l'ipotesi "sostitutiva", mentre sussistono tutte le ragioni (di sommo rilievo: giustizia sostanziale; elisione del rischio di

giudicati contrastanti; ragionevole durata dei processi, "valore costituzionale da perseguire anche nell'attività di interpretazione delle norme processuali da parte del giudice") da cui traggono linfa gli argomenti spesi dalle SS.UU. a sostegno del

ripensamento.

A ben guardare, meriterebbe di essere "spostato in avanti" anche il limite per l'esercizio della facoltà di modifica della domanda da parte del convenuto opposto che, in ossequio al principio secondo cui occorre replicare nella prima difesa utile, dovrebbe individuarsi nella comparsa di risposta; la funzione centrale dell'udienza ex art. 183 c.p.c., ribadita dalle SS.UU., e il contributo che il giudice può e deve offrire alla definizione del thema decidendum (si pensi alle questioni rilevabili d'ufficio e ai chiarimenti), sembrano appunto elementi persuasivi per uniformare il regime di modifica della domanda (come delineato dalle SS.UU., senza considerare, per il momento, il regime delle domande nuove in senso stretto), tra giudizi "ordinari" e giudizi di opposizione, tenendo presente, altresì, che è data all'opponente la facoltà di difendersi rispetto all'eventuale modifica.

Un corollario ulteriore della pregnanza attribuita dalle SS.UU. alla "vicenda sostanziale" - che costituisce, per un verso, l'unico vero argine del perimetro processuale e, per un altro, il centro di irradiazione di ogni profilo teoricamente

esaminabile, purché esista la facoltà di contraddire - potrebbe essere lo "spostamento in avanti" anche del termine finale per l'introduzione nel processo di fatti appartenenti alla medesima vicenda sostanziale e che, nell'ottica dell'attore, determinano una modifica della domanda nel modo "più rispondente ai propri interessi e desiderata".

Nel caso di specie, il fatto dell'anticipazione di somme, senz'altro connesso alla vicenda sostanziale di cui ci si occupa, è stato introdotto, sub specie di richiesta di prova, nella seconda memoria e gli opponenti avevano la possibilità di replicare (così come hanno fatto, eccependo l'inammissibilità) nella terza, oltre che, in ipotesi, di formulare capitoli di prova contraria.

Pertanto, deve essere considerata con estrema attenzione l'ipotesi di vagliare la fondatezza della domanda di arricchimento svolta dai convenuti opposti.

Nondimeno, il Tribunale ritiene di doverla qualificare inammissibile in via preliminare, sulla base delle argomentazioni che seguiranno.

La vicenda di cui qui ci si occupa si è articolata secondo questa scansione:

- 1) nel ricorso per ingiunzione, xxxxxxxxxxx hanno chiesto la somma di cui alla lettera b) della scrittura privata 2 dicembre 2006;
- 2) nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. i medesimi hanno svolto una domanda di arricchimento in relazione alla medesima somma, che il Tribunale ritiene comprensiva, per il modo in cui la domanda è stata formulata, anche di ciò che era previsto dalla lettera c) della scrittura.

Ad avviso del Tribunale, è innegabile che:

- 1) la domanda di arricchimento si innesta sulla stessa vicenda sostanziale che ha costituito oggetto originario del giudizio, modificandosi solo la causa petendi e rientrando, quanto al petitum, il "meno" costituito da un importo pari alle somme anticipate nel "più" costituito da un importo pari al corrispettivo di quella che parrebbe essere stata un'attività di intermediazione;
- 2) essa si pone in rapporto di alternatività rispetto alla domanda principale (in quanto la fonte "ogni altro atto fatto idoneo" viene invocata, per forza di cose, nel caso di ritenuta inesistenza della fonte negoziale);
- 3) gli opponenti hanno avuto l'opportunità, poi in concreto sfruttata, di difendersi rispetto alla domanda modificata alternativa entro il secondo La Nuova Procedura Civile e il terzo termine di cui all'art. 183 comma VI c.p.c..

L'ipotesi per cui i convenuti opposti abbiano anticipato somme in funzione di una successiva vendita del terreno da parte di xxxxxxxxxx. (poco importa, sotto questo profilo, a quale specifico acquirente, essendo state tali spese funzionali a valorizzare il terreno rispetto alla sua condizione originaria o comunque a incrementare le possibilità di concludere il trasferimento) sottende senza dubbio un'esigenza di giustizia sostanziale cui, non essendo utilizzabile (come è già stato detto) il documento negoziale, l'azione di arricchimento ben si presta in astratto a fornire una risposta adeguata.

Al Tribunale è altresì chiaro il costo organizzativo derivante dalla proposizione della medesima domanda, se e in quanto considerata in questa sede inammissibile, davanti a un giudice diverso.

Tuttavia, pare sostenibile la tesi per cui proprio la ratio della previsione costituzionale di un processo "giusto" (cui le SS.UU. riconnettono l'esigenza di verificare sempre se l'interpretazione delle regole processuali adottata "sia necessaria ad assicurare nel caso concreto le garanzie fondamentali in funzione delle quali le norme oggetto di interpretazione sono state poste, evitando che, in mancanza di tale necessità, il rispetto di una ermeneutica tralaticia sottratta alla necessaria verifica in rapporto al caso concreto si traduca in un inutile complessivo allungamento dei tempi di giustizia ed in uno spreco di risorse, con correlativa riduzione di effettività della tutela giurisdizionale"), con i valori che ne costituiscono il corollario, imponga di escludere l'ammissibilità di una domanda che, seppure connessa alla vicenda sostanziale già

introdotta nel giudizio e in un rapporto di alternatività con la domanda principale, avrebbe potuto essere proposta già prima delle difese del convenuto, ovvero dell'instaurazione della dialettica processuale in sede di udienza ex art. 183 c.p.c..

Le SS.UU. del 2015 richiamano, a sostegno della loro ricostruzione, tra le altre, la pronuncia n. 23727/2007 in materia di frazionamento del credito.

In relazione a tale pronuncia, si osserva che, se è vero che l'inammissibilità della domanda relativa a una parte di credito che si sarebbe potuta far valere in un diverso processo precedentemente instaurato evita una proliferazione di giudizi, con ciò che ne segue in punto di minor aggravio del sistema, è altresì vero che essa si fonda, soprattutto, sulla "valorizzazione della regola di correttezza e buona fede - siccome specificativa (nel contesto del rapporto obbligatorio) degli "inderogabili doveri di solidarietà", il cui adempimento è richiesto dall'art. 2 Cost".

Il canone del "giusto processo", se per un verso tende all'obiettivo della ragionevole durata del procedimento, per altro verso, proprio per vocazione semantica, richiede un risultato finale per cui il processo non potrebbe essere tale "ove La Nuova Procedima Civile frutto di abuso, appunto, del processo, per esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltreché la ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi".

Non pare essere stata oggetto di ripensamento, peraltro, "l'ormai acquisita consapevolezza della intervenuta costituzionalizzazione del canone generale di buona fede oggettiva e correttezza, in ragione del suo porsi in sinergia con il dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., che a quella clausola generale attribuisce all'un tempo forza normativa e ricchezza di contenuti, inglobanti anche obblighi di protezione della persona e delle cose della controparte, funzionalizzando così il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell'interesse del partner negoziale".

In altri termini, pare potersi dire che i canoni interpretativi delle norme processuali debbano assicurare la funzionalizzazione di tali norme alla realizzazione di un processo giusto in un'ottica, in primo luogo, intersoggettiva, senza soluzione di continuità rispetto al rapporto obbligatorio che si radica sul terreno sostanziale. Infatti, il frazionamento del credito, che pure sottende un'unica vicenda sostanziale, non si ammette non solo perché determina una proliferazione di giudizi (comunque lesiva del diritto di difesa), ma soprattutto perché il principio di buona fede impone di chiedere con l'atto introduttivo, "tutto quello e proprio quello" che, al momento della proposizione della domanda, è possibile chiedere in relazione alla vicenda che si pone all'attenzione del giudicante.

Così ragionando, pare inammissibile anche il frazionamento "endoprocessuale" del credito (parte dello stesso credito chiesta con l'atto introduttivo, parte nel corso del giudizio), salvo ritenere recessiva la lesione del principio di buona fede realizzata dalla scissione del contenuto della obbligazione da parte del creditore per esclusiva propria utilità, rispetto al beneficio di sintesi apportato dalla definizione della medesima vicenda sostanziale in un unico giudizio. Con ciò, infatti, si sacrificherebbe la lettura "individualistica" del giusto processo, ispirata dal principio di solidarietà, in nome di un, seppure rilevantissimo, interesse di natura pubblicistica, che, d'altra parte, le stesse SS.UU. sembrano mantenere sullo sfondo, già a partire dalla sentenza del 2007.

Il Tribunale è consapevole che la lettura in chiave individualistica delle norme costituzionali non è univocamente condivisa, ma ritiene tuttavia, anche in considerazione del richiamo, da parte delle SS.UU. 2007, all'art. 2 Cost. , non smentito dalla pronuncia del 2015, che, anche nella definizione dei contenuti del cd giusto processo, debba darsi prevalenza alla tutela del diritto del singolo individuo che di volta in volta si trova a essere parte di un giudizio.

Per altro verso, è forse eccessivo giungere alla conclusione che la modifica della domanda originaria (inserendo elementi che avrebbero potuto essere già introdotti

nel processo con l'atto di citazione o con il ricorso per ingiunzione), ovvero il frazionamento endoprocessuale del credito (che si risolve in una modifica in aumento dell'elemento obiettivo del petitum, chiedendo una somma già esigibile prima dell'instaurazione della lite) non determini un aggravamento della posizione del debitore, per il sol fatto che esiste la possibilità di difendersi.

Infatti, si osserva che è senz'altro data la possibilità di difendersi anche in relazione a domande che le stesse SS.UU. del 2015 ritengono inammissibili, senza che tale facoltà muti nulla in ordine alla loro qualificazione giuridica.

Se è vero poi che il convenuto sa, o dovrebbe sapere, che la domanda originaria potrebbe subire modifiche, purché sussista una connessione con la vicenda sostanziale oggetto del giudizio, non può non evidenziarsi, tuttavia, che la scelta di costituirsi può legittimamente derivare dalla previsione di un carico di spese parametrato in base al (più contenuto) valore originario della controversia (ciò vale in relazione al frazionamento endoprocessuale), oppure dall'elaborazione di una strategia processuale ritenuta in grado di persuadere il giudice se e in quanto impostata sulle allegazioni originarie dell'attore, che, proprio alla luce del già richiamato principio di solidarietà, dovrebbero rappresentare l'espressione di "tutto quello e proprio quello" che l'attore ritiene di sua spettanza in relazione alla medesima vicenda sostanziale (ciò vale in relazione alla modifica degli elementi obiettivi della domanda).

Circa il rilievo ufficioso di questioni da parte del giudice, che giustificano senz'altro la modifica della domanda, si osserva che ciò costituisce un aspetto imprevedibile per le parti del processo, non equiparabile agli elementi di cui le parti medesime avevano contezza già prima di invocare la tutela giurisdizionale. Allo stesso modo, è indubbio che fatti nuovi e preesistenti, anche in chiave di modifica nei termini sopra chiariti, possano essere allegati se la loro introduzione nel processo si pone in un rapporto di stretta derivazione con le difese dei convenuti o degli attori opponenti.

Infine, merita forse sottolineare che, con l'introduzione dell'art. 183 bis c.p.c., l'Ordinamento ha predisposto uno strumento idoneo ad accorciare i tempi (e, di conseguenza, i numeri) della giustizia che postula l'eliminazione della dialettica scritta successiva alla prima udienza, almeno per come strutturata dall'art. 183 comma VI c.p.c..

Senza arrivare a sostenere che l'art. 183 bis c.p.c. esclude la modifica della domanda, pare potersi dire che la norma indichi un favor per la tendenziale uniformazione dei riti in punto di definizione del thema decidendum e del thema probandum già nella fase introduttiva, sulla falsariga del rito del lavoro, almeno con riferimento a ciò che in quella fase è già obiettivamente deducibile.

In altri termini, la possibilità accordata al la Nuova Procedura Civile giudice di trasformare il rito ordinario in rito sommario di cognizione dovrebbe indurre le parti (in primo luogo, l'attore) ad allegare nell'atto introduttivo tutti i profili astrattamente deducibili che innervano la sua domanda di giustizia in relazione alla vicenda sostanziale che costituirà lo sfondo del thema decidendum.

Vero è che la norma prevede l'instaurazione di un "previo contraddittorio", ma è evidente che consentire sempre e in via di principio una modifica della domanda in prima udienza con la conseguente necessità per il convenuto di controdedurre implica, nella migliore delle ipotesi, almeno una successiva valutazione del giudice in ordine al se procedere comunque al mutamento di rito, rischiando di vanificare la portata accelerativa della nuova norma.

Nel caso di specie, che la scrittura privata fondasse due obblighi per Gxxxxxxx., di cui uno condizionato, era per gli attori sostanziali un elemento già acquisito, senz'altro deducibile col ricorso per ingiunzione. I predetti hanno azionato solo la pretesa che, in astratto, trovava fondamento nella lettera b) della scrittura privata,

senza far valere, come pure avrebbero potuto, l'obbligo che, in astratto, trovava fondamento nella lettera c) della stessa scrittura.

Il fatto che i due aspetti siano afferenti alla stessa vicenda sostanziale e che la loro introduzione nel giudizio sia stata frazionata in termini a rigore non emulativi, per una diversa e comprensibile strategia processuale da parte degli attori, non consente tuttavia, ad avviso del Tribunale, di superare la considerazione per cui negli opponenti, ricevuto il ricorso per ingiunzione, si è creato il legittimo affidamento in ordine al doversi difendere, nel successivo giudizio di opposizione, solo in relazione a "tutto quello e proprio quello" che la Nuova Procedura Civile era stato dedotto dagli attori in quel momento.

Sotto questo profilo, dunque, non rileva tanto che i fatti nuovi a sostegno della domanda di arricchimento siano stati introdotti con la seconda memoria piuttosto che con la prima, quanto che i medesimi fatti fossero già deducibili in monitorio, in via del tutto indipendente dal futuro atteggiarsi del contenuto della citazione in opposizione.

A conclusioni diverse si sarebbe giunti se, sia pure fondando la richiesta originaria sul documento negoziale, gli attori avessero chiesto col ricorso per ingiunzione anche le somme di cui hanno allegato l'anticipazione solo nel corso del processo.

Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

p.g.m

- Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, così provvede:
- 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2187/2010;
- 2) rigetta la domanda principale di A.xxxxx
- 3) dichiara inammissibile la domanda di arricchimento senza causa di Axxxxxx
- 4) condanna xxxx in solido tra loro, a rifondere ad Axxxxx. le spese del giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 6.000,00, oltre spese generali, imposta e contributi.

Così deciso in Modena, il 25 agosto 2015.

Depositata in Cancelleria il 8 settembre 2015.

N.d.R.: per approfondimenti, si veda <u>VIOLA, La nuova prima udienza con lo switch procedimentale ex art. 183 bis c.p.c.</u> (legge 162/2014 in tema di degiurisdizionalizzazione): passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2015.



